PROGRAMMA NAZIONALE
"INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027"

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario per l'attuazione dell'operazione "CASLIS - Contrasto Allo Sfruttamento Lavorativo In Sardegna" CUP "E71D21000390007" Priorità "1. Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" Obiettivo Specifico "ESO4.9. promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti" Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027 - CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito PN Inclusione) a valere sulla Manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di interventi di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo (nota prot. N. 3302 del 29.10.2021)

tra

la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Organismo Intermedio del PN Inclusione, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, C.F. 80237250586, rappresentato, ai fini del presente atto, da Stefania Congia nella sua qualità di Direttrice Generale della suddetta Direzione

e

La Regione Sardegna C.F. 80002870923 (di seguito Beneficiario) rappresentata dalla dott.ssa Ornella Cauli in qualità di legale rappresentante con sede legale in Via San Simone, 60 – 09122 Cagliari, in proprio e nella qualità di Soggetto Capofila del partenariato costituito con i seguenti Partner ANCI SARDEGNA (CF. 92016930924), Università degli studi di Cagliari, (CF 80019600925), Congregazione figlie della carità di San Vincenzo Dè Paoli (CF 00478110927), Società Cooperativa Studio e Progetto 2 in RTI (CF 00646340950) di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale

europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R;
- l'Accordo di partenariato con la Repubblica Italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito "PN Inclusione") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;
- il Decreto Direttoriale n.86 del 23 marzo 2023, del Direttore Generale Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027;
- la Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», così come modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2022 che ha individuato, nell'ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di Autorità di gestione (di seguito "AdG") dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020, AdG del programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE+) Programmazione 2021-2027, Coordinamento e gestione;
- il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 che ha individuato nel Dirigente *pro tempore* della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'AdG del PN Inclusione (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.P.C.M. del 27 aprile 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 31 maggio 2023 al n.1750, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, per la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione del D.P.C.M.;

- il Decreto Direttoriale n. 206 del 28 giugno 2023 con il quale è stata individuata la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito "DG Immigrazione") quale Organismo Intermedio (di seguito "OI") del PN Inclusione;
- il Decreto Direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023 con il quale è stato approvato il "Sistema di gestione e Controllo" (Si.Ge.Co) del PN Inclusione, corredato dai relativi allegati;
- la Convenzione tra Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, per l'espletamento da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 "Sostegno all'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" finanziata dal FSE+ e della Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" finanziata dal FESR del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"
- la nota prot. N. 3302 del 29.10.2021 con cui la DG Immigrazione ha inviato alle Regioni e Province Autonome più sviluppate e in transizione richiesta di adesione ad una manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di interventi di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo;
- la nota prot. n. 3534 del 22.11.2021 con cui la DG Immigrazione ha invitato le Regioni che hanno aderito alla manifestazione di interesse a trasmettere le proprie idee progettuali in linea con le finalità e le linee d'intervento delineate dalla scrivente Direzione Generale nella nota prot. N. 3302 del 29/10/2021;
- la nota prot. N. 336 del 08/02/2022 con cui la DG Immigrazione ha trasmesso la richiesta di progettazione esecutiva alla Regione Sardegna;
- la nota prot. N. 2779 del 3 ottobre 2022 con cui la DG Immigrazione ha approvato la progettazione esecutiva presentata dalla Regione Sardegna per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00;

CONSIDERATO CHE

- La Regione Sardegna ha aderito alla manifestazione d'interesse suddetta, secondo le modalità indicate nella nota prot. N. 3302 del 29.10.2021;
- con nota prot. N. 3824 del 15.12.2021 la Regione Sardegna ha trasmesso l'idea progettuale per la realizzazione dell'intervento denominato "CASLIS - Contrasto Allo Sfruttamento Lavorativo In Sardegna";
- la Regione Sardegna ha presentato, con nota prot. n. 0035336 del 19/05/2022 (acquisita al prot. N. 1430 del 19/05/2022) la progettazione esecutiva articolata in due fasi progettuali distinte, che vede indicata la Regione stessa quale Soggetto capofila e coordinatore delle attività progettuali da realizzare in partenariato con i soggetti partner ivi indicati;
- in data 22 dicembre 2022 è stata sottoscritta la Convenzione, approvata con D.D. n. 156 del 23/12/2022, tra la Direzione Generale dell'Immigrazione e politiche d'integrazione e la Regione Sardegna, in qualità di Beneficiario capofila del progetto "CASLIS – Contrasto Allo Sfruttamento Lavorativo In Sardegna", con la quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la DG Immigrazione e la Regione Sardegna per la realizzazione della Fase 1 del progetto "CASLIS – Contrasto Allo Sfruttamento Lavorativo In Sardegna", a valere sul PON Inclusione FSE 2014-20 ;
- Con nota prot. n. 2322 del 07.08.2023, la DG Immigrazione ha approvato la rimodulazione progettuale presentata dalla Regione Sardegna in data 31.07.2023, che modifica la strutturazione delle due fasi progettuali, con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie per la Fase 1 (euro 570.188,89) e potenziamento della Fase 2 (euro 429.811,11);

- In data 5 settembre 2023 è stato sottoscritto un Addendum alla Convenzione del 22 dicembre 2022, che modifica l'ammontare del finanziamento secondo quanto indicato nella progettazione esecutiva approvata dall'OI con nota prot. n. 2322 del 07.08.2023;
- per l'attuazione della Fase 2 del progetto è necessaria la sottoscrizione di una Convenzione di sovvenzione tra l'OI ed il Beneficiario, che disciplini i rapporti tra le parti stabilendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata;
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e UE di riferimento e in conformità con quanto previsto dalle note prot. N. 3302 del 29.10.2021, prot. N. 3534 del 22.11.2021 e prot. n. 340 del 08/02/2022 e dalla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione dell'OI, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1
Premesse e allegati

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.
Gli Allegati alla presente Convenzione, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le Parti, sono:

a. il formulario della progettazione esecutiva
b. il cronoprogramma delle attività;
c. il piano finanziario del progetto.

Art. 2
Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'OI e il Beneficiario per l'attuazione dell'operazione denominata "CASLIS - Contrasto Allo Sfruttamento Lavorativo In Sardegna" avente codice CUP "E71D21000390007" e ammessa a finanziamento per € 429.811,11 a valere sulle risorse del PN Inclusione 2021- 2027 - Priorità "1. Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" Obiettivo Specifico "ESO4.9. promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti".

Art. 3
Obblighi in capo al Beneficiario

Nell'attuazione dell'operazione individuata ai sensi del precedente art. 2, il Beneficiario:

a. deve dare avvio alle attività successivamente alla firma della Convenzione con l'OI, comunicando all'OI la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto, ovvero la sede del soggetto attuatore;
b. è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
c. è referente unico dell'OI per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato dal Manuale dei Beneficiari in vigore o in altre disposizioni specificatamente adottate dall' OI;

d. assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'OI, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'OI medesima;
e. utilizza la Posta Elettronica Certificata –PEC e, se del caso, il Sistema Multifondo, quali mezzi per le comunicazioni ufficiali con l'OI;
f. genera il Codice Unico di Progetto (CUP), che mantiene per tutta la durata dell'intervento;
g. rende tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;
h. garantisce l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del PN Inclusione, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione pertinenti, del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG);
i. sottopone all'OI, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche - comunque non sostanziali – da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 12 o in alte disposizioni specificamente adottate dall'OI;
j. avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa UE, nazionale e nel cronoprogramma di spesa approvato;
k. assicura che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre i 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 paragrafo 2 del Reg (UE) 2021/1060. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
l. garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
m. provvede all'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PN Inclusione, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria;
n. conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'OI, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e dalla normativa nazionale;
o. predispone proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari in vigore;
p. gestisce, predispone e presenta le domande di pagamento, con cadenze specifiche (entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre) tramite la Piattaforma Multifondo, finalizzate alla rendicontazione delle attività/spese del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento;
q. prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'OI siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 7;
r. garantisce, che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PN concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PN medesimo e dell'obiettivo specifico della Priorità sopra richiamata;
s. garantisce che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
t. assicura l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle tipologie di azione attribuite;

u. assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività;
v. invia tramite la Piattaforma Multifondo, con cadenza stabilita dall'Autorità di gestione i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione, al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 42 Reg. n. (UE) 2021/1060;
w. garantisce, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060. Nel caso di mancato rispetto i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 50 e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'OI applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata;
x. assicura il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art.9 Reg. n. (UE) 2021/1060;
y. assicura il rispetto della normativa UE di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
z. assicura il rispetto delle regole di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) 2021/1057, Regolamento (UE) 2021/1058, nella Circolare ministeriale, n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", nonché nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R.;
aa. collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'OI dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
bb. garantisce, ove applicabile, la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
cc. provvede al corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti UE richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PN Inclusione, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione.

Art. 4
Obblighi in capo all'OI

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione rende disponibili al Beneficiario il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN Inclusione, adottato dall'AdG con decreto Direttoriale 0000208.28-06-2023. Nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti, e coerentemente con quanto previsto dal Decreto Direttoriale n.86 del 23 marzo 2023, del Direttore Generale Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante "Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027", mette a disposizione i seguenti documenti:

- il Manuale delle procedure dell'AdG/OI;
- il Manuale per i Beneficiari;
- il Manuale utente per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo;
- il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;

Inoltre, OI si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 6, tramite la contabilità speciale di Tesoreria n. 5950 intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014;
- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi;

- adempiere, in collaborazione con il Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- garantire l'utilizzo della Piattaforma Multifondo per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
- esaminare le eventuali comunicazioni del Beneficiario in merito al ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali, di cui all'art. 25 del Reg. (CE) n. 2021/1060, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
- fornire al Beneficiario tutte le informazioni relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza e agli altri previsti nelle diverse sedi partenariali della programmazione 2021-2027;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della OI, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5
Durata e modalità di realizzazione

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla data di effettivo "Avvio attività" comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività - e si concluderanno entro il 30 giugno 2024, salvo motivata proroga.
Saranno considerate ammissibili le spese, inerenti all'attuazione delle proposte di intervento approvate, sostenute successivamente alla firma della Convenzione.
Pertanto, le attività dovranno essere avviate in una data coincidente o successiva rispetto alla data della firma della Convenzione.
Nella realizzazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della presente Convenzione.
Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'OI, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate. Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'OI modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 12.

Art. 6
Risorse attribuite

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2 sono attribuite al Beneficiario risorse del "PN Inclusione" pari a € 429.811,11 (quattrocentoventinovemilaottocentoundici/11), in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale, comprensiva del piano finanziario, presentata dal Beneficiario medesimo.

Art. 7
Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto di tesoreria unica, IBAN IT57U0100003245520300305983.
Il pagamento dell'importo attribuito al Beneficiario di cui al precedente articolo 8 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività;
b) erogazione delle successive *tranches* di finanziamento con cadenza trimestrale previa presentazione, da parte del Beneficiario, delle relative Domande di pagamento complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica on desk della documentazione trasmessa dal Beneficiario stesso; quale che sia l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale di tali ulteriori *tranches* di finanziamento non potrà in ogni caso superare

il 75% del contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto;

c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo/contabile prevista al successivo art. 9, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di pagamento finale e della relazione finale sulle attività realizzate, come previsto sempre al sottoindicato art. 9.

L'OI, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di Domande di pagamento in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.

I pagamenti al Beneficiario sono effettuati dall'OI mediante apposita contabilità speciale aperta presso Banca d'Italia con il n. 5950 intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014.A tal fine il Beneficiario presenta le domande di pagamento all'OI che procederà al relativo pagamento attraverso il Sistema IGRUE previo espletamento dei controlli di I livello.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di affidamento seguite dal Beneficiario, ivi compreso il rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presenza di un DURC positivo ove prescritto dalla normativa vigente.

Art. 8
Affidamento di incarichi e contratti a terzi

Nell'ambito della realizzazione del progetto il Beneficiario potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare specifiche attività progettuali a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto stesso.

Qualora il Beneficiario intenda affidare tali specifiche attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento; ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il Beneficiario per l'esecuzione di specifiche attività progettuali ha facoltà di stipulare accordi di cooperazione con soggetti di diritto pubblico che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs n. 36/2023, fermo restando che tali accordi non possono interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme eurounitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

I contratti stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo; se stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il codice identificativo della medesima.

La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9
Rendicontazione delle spese e controlli

Il rendiconto deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale per i Beneficiari", nei dispositivi attuativi di riferimento e secondo quanto disposto nel "Manuale utente" per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 al quale integralmente si rinvia ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 7, il Beneficiario dovrà presentare all'OI le domande di pagamento mediante la Piattaforma Multifondo.
Le spese dichiarate nelle Domande di pagamento (nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale) dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nella Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 e nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*", nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R..
Tutti i documenti dovranno essere inseriti all'interno Piattaforma Multifondo.
Come indicato all'art.7, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo dell'OI delle domande di pagamento pervenute e della documentazione allegata e inserita nella Piattaforma Multifondo.
I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.
Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni da esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 10
Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della richiesta di chiarimenti dell'OI.
Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'OI procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'OI.
L'OI può revocare in tutto o in parte il contributo a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

a. rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
b. inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
c. interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
d. inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
e. irregolarità accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
f. recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
g. perdita dei requisiti minimi previsti nelle note relative alla Manifestazione d'interesse citate in premessa per l'esecuzione delle attività del progetto;
h. non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla Manifestazione d'interesse;
i. mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'art. 16;
j. in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato.
La revoca è disposta dall'OI con le medesime forme dell'assegnazione, con atto conseguente si procederà al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.
Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'OI la somma in questione nel termine concesso dall'OI, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata. Qualora la restituzione dei suddetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'OI si

riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.
Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti.
Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'OI potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite PEC.
Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'OI potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
L'OI potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.
In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.
Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

Art. 11
Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La DG Immigrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la DG Immigrazione da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Art. 12
Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo l'obbligo di far seguito alle richieste provenienti dall'Autorità di Audit nazionali ed europee sino alla chiusura della programmazione 2021-2027 e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3.
Qualora ricorrano i presupposti di legge, il Decreto Direttoriale di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo.
In tal caso la Convenzione medesima vincolerà la DG Immigrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione.
Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti.
Tutte le variazioni progettuali devono essere comunicate, e richieste attraverso le modalità descritte nel Manuale per i Beneficiari, ed autorizzate dall'OI.

Art. 13
Recesso dell'OI

L'OI potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 14
Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'OI la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto.
L'OI valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili. In caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 15
Obblighi di informazione e pubblicità

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, l'OI provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
Il Beneficiario, dal canto suo, si obbliga al puntuale rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060 e a quanto altro eventualmente prescritto

Art. 16
Informazioni su opportunità di finanziamento e bandi

Le informazioni relative a bandi di gara, contratti e bandi di concorso, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Beneficiario, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:

- il riferimento al "PN Inclusione e Lotta alla povertà";
- il riferimento al FSE+ o al FESR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto a cui il Bando si riferisce;
- il Codice Identificativo di Gara, se previsto;
- l'oggetto;
- la data di pubblicazione;
- la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature;
- l'elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove prevista, allo specifico bando.

I Beneficiari cui non si applica il D.L. 33/2013 sono comunque tenuti a pubblicare su propri siti o pagine dedicate, raggiungibili dalla homepage, informazioni su avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia o sopra soglia comunitaria e i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di persone, secondo le modalità sopra indicate.
Al fine di consentire l'alimentazione del portale web unico, istituito ai sensi dell'articolo 46 lettera b) del Regolamento UE 2021/1060, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del Paese e sull'accesso agli stessi, i Beneficiari sono tenuti a comunicare all'OI l'elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara e bandi di concorso.
I Beneficiari riceveranno dall'OI indicazioni dettagliate in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PN Inclusione, con particolare riguardo all'utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l'alimentazione del portale web unico.

Art. 17
Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18
Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione si intenderà conclusa, nel momento in cui entrambe le parti l'avranno sottoscritta tramite firma digitale. La stessa Convenzione acquisterà efficacia dal momento del completamento dell'iter di controllo previsto per la medesima.

Art. 19
Trattamento dei Dati Personali

La DG Immigrazione e la Regione Sardegna si impegnano reciprocamente a osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito "GDPR") e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. La DG Immigrazione e la Regione Sardegna si impegnano, altresì, a compiere le suddette operazioni di trattamento nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di adempiere agli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
La DG Immigrazione individuata come Responsabile del trattamento ex art 28 del GDPR dal MPLS in qualità di titolare del trattamento, che esercita le sue funzioni per il tramite del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2019 e s.m.i., limitatamente alle attività di cui agli artt. 3 e 4, individua, a sua volta, la Regione Sardegna quale "sub-responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte della Regione Sardegna equivale ad accettazione della nomina.

Art.20
Informativa per il trattamento dei dati personali

In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si

rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell'informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle parti o diversamente comunicati ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione	Regione Sardegna
Il Direttore Generale – Dott.ssa Stefania Congia Firma Firmato digitalmente da CONGIA STEFANIA C=IT O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Il legale rappresentante o persona delegata – Dott.ssa Ornella Cauli Firma CAULI ORNELLA 2023.11.22 16:06:12 CN=CAULI ORNELLA C=IT 2.5.4.4=CAULI 2.5.4.42=ORNELLA
Data della firma digitale	Data della firma digitale

Allegati:

- Formulario della progettazione esecutiva
- Cronoprogramma delle attività
- Piano finanziario del progetto